



Legge 7 aprile 2014, n. 56

**DISPOSIZIONI SULLE CITTA'  
METROPOLITANE, SULLE  
PROVINCE, SULLE UNIONI E  
FUSIONI DI COMUNI**



# LA FASE TRANSITORIA

Il 12 giugno 2009 proclamazione degli eletti.

Il Presidente della Provincia e la Giunta restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del nuovo Presidente.

LA NUOVA PROVINCIA

# GLI ORGANI

**L. 56/2014**

Presidente  
Consiglio Provinciale  
Assemblea dei Sindaci

**TUEL 267/2000**

Presidente  
Consiglio Provinciale  
Giunta

## IL PRESIDENTE:

Sono eleggibili i Sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In sede di 1<sup>a</sup> applicazione sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

- E' eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia
- Dura in carica 4 anni

# L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE:

(entro il 12 ottobre 2014)

L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno 105 (15% di 696) aventi diritto al voto (sindaci e consiglieri comunali), da presentare dalle ore 8.00 del 21° giorno alle ore 12.00 del 20° giorno antecedente la votazione

Si vota in un'unica giornata dalle 8.00 alle 20.00 presso la sede della Provincia.

Il voto è ponderato.

## IL PRESIDENTE:

- Rappresenta l'Ente
- Convoca e presiede il Consiglio Provinciale  
Convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci
- Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti
- Esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE:

Sono eleggibili i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica.

In sede di 1<sup>a</sup> applicazione sono eleggibili anche i Consiglieri Provinciali uscenti.

E' eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia

- Dura in carica 2 anni
- E' composto del Presidente e da 12 componenti (popolazione 685.777 ab.)

# L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

(entro il 12 ottobre 2014)

- Unico collegio elettorale corrispondente all'intero territorio della provincia
- L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore a 12 e non inferiore a 6.
- Liste sottoscritte da almeno 35 elettori e presentate dalle ore 8.00 del 21° giorno alle 12.00 del 20° giorno antecedente la votazione.
- Il voto è ponderato

# Il consiglio provinciale

Organo di indirizzo e controllo

- Propone all'Assemblea dei Sindaci lo Statuto
- Approva regolamenti, Piani, Programmi
- Approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia
- Esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto
- Adotta, su proposta del Presidente gli schemi di Bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci
- Approva il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo

## L'ASSEMBLEA DEI SINDACI:

- Ha poteri propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo Statuto
- Approva lo Statuto\*
- Esprime il parere sugli schemi di Bilancio\*

**\* Con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni della Provincia (sedici) e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.**

## IL PESO DEI COMUNI NELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI:

MODENA	26,12%	Ab. 179.149
CARPI	9,80%	67.268
SASSUOLO	5,81%	39.885
VIGNOLA	3,55%	24.344
PAVULLO N/F	2,50%	17.198
SAN FELICE S/P	1,60%	11.026
S.PROSPERO S/S	0,85%	5.841
SESTOLA	0,37%	2.602
MONTECRETO	0,146%	1.000

## IL VOTO PONDERATO

Ciascun elettore:

- vota per un solo candidato alla carica di presidente;
- esprime un voto di lista per il consiglio provinciale, con possibilità di esprimere inoltre un voto di preferenza.

## LA NUOVA PROVINCIA

### PESO\*

1^ fascia <b>Comuni</b> (n.10 e n.103 elettori) <b>fino a 3000 ab.</b>	27
2^ fascia <b>Comuni</b> (n. 9 e n.111 elettori) <b>da 3000 a 5000 ab.</b>	45
3^ fascia <b>Comuni</b> (n. 10 e n. 128 elettori) <b>da 5000 a 10000 ab.</b>	86
4^ fascia <b>Comuni</b> (n.13 e n. 221 elettori) <b>da 10000 a 30000 ab.</b>	134
5^ fascia <b>Comuni</b> (n. 4 e n. 100 elettori) <b>da 30000 a 100000 ab.</b>	251
6^ fascia <b>Comuni</b> (n. 1 e n. 33 elettori) <b>da 100000 a 250000 ab.</b>	791

\*( dato provvisorio)

PROVINCIA DI MODENA

# LA PONDERAZIONE DEL VOTO

1. Assegnazione dei Comuni in sei fasce demografiche;
2. Valore percentuale: popolazione di ciascuna fascia demografica  
-----  
popolazione dell'intera Provincia
3. Divisione del valore percentuale per il numero complessivo dei Sindaci e Consiglieri appartenenti alla medesima fascia;
4. Il risultato della divisione si moltiplica per mille.

# LA PONDERAZIONE DEL VOTO

Esempio:

- Popolazione dei 10 Comuni appartenenti alla prima fascia: 19096 ab.  
valore percentuale di 19096 rispetto a 685.777: 2,785%;
- Si divide 2,785 per 103 (n. di Sindaci e Consiglieri dei Comuni  
appartenenti alla 1<sup>^</sup> fascia) 0,027
- Si moltiplica 0,027 per 1000 27

**27**: voto ponderato Comuni della 1<sup>^</sup> fascia

## Il procedimento elettorale della provincia di Modena

- 22 luglio – Manuale operativo elettorale
- 5 agosto - Decreto di convocazione dei comizi elettorali (28 settembre 2014)
- 5 agosto – Decreto di costituzione dell'ufficio elettorale
- 21 agosto – Modifica data elezioni(4 ottobre 2014)
- 4 settembre – Composizione del corpo elettorale

## Il procedimento elettorale della provincia di Modena

- 13/14 settembre – Presentazione delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciale
- 19 settembre – ammissione delle candidature
- 26 settembre – pubblicazione sul sito della provincia delle liste e dei candidati ammessi
- 4 ottobre – votazioni presso la sede della provincia dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- 6 ottobre – proclamazione degli eletti

## Le modifiche al procedimento elettorale

- ☛ Data ultima delle elezioni: dal 30 settembre al 12 ottobre;
- ☛ Voto di lista;
- ☛ Arrotondamento dell'indice di ponderazione

# LE FUNZIONI

- Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza
- Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad essa inerente
- Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale
- Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Gestione dell'edilizia scolastica
- Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale

(...segue) **LE FUNZIONI:**

La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

## LA FASE TRANSITORIA

Entro l'8 Luglio 2014 lo Stato e le Regioni individuano, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni provinciali oggetto del riordino da trasferire ai Comuni, alle Unioni o alle Regioni.

# LA FASE TRANSITORIA

Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate sino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'Ente subentrante.

Tale data è determinata:

- Nel DPCM per le funzioni di competenza statale
- Entro l'8 ottobre 2014 dalla regione, per le funzioni di competenza regionale

## La fase transitoria

- ☛ 5 agosto: La conferenza unificata approva un protocollo di intenti:
- ☛ - lo Stato e le Regioni si impegnano a presentare l'accordo alla prossima Conferenza Unificata di settembre;
- ☛ - lo Stato si impegna a presentare il DPCM nella medesima Conferenza.